

Piano vaccinale

- Si vaccinano gli animali sopra 1 mese e mezzo di età,
- Il vaccino spento richiede due somministrazioni
- L'animale è immunizzato e può essere movimentato verso zone indenni dopo 15 giorni dal richiamo

Normativa Blue Tongue

- Direttiva 2000/75/CE
- D. Lgs. 225/2003
- **Reg. 1266/2007/CE**
- Reg. 289/2008/CE
-

caso di febbre catarrale

- i) presenta segni clinici che possono indicare la presenza della BT;
- ii) è un animale di riferimento che è risultato negativo a un test sierologico precedente e ha subito una sieroconversione da negativo a positivo per quanto riguarda gli anticorpi di almeno un sierotipo della BT in seguito a tale test;
- iii) è un animale in cui il virus della BT è stato isolato e identificato come tale;
- iv) è un animale risultato positivo ai test sierologici per la rilevazione della BT o in cui è stato individuato l'antigene virale o l'RNA virale specifico di uno o più sierotipi della febbre catarrale.


una serie di dati epidemiologici deve indicare che i segni clinici o i risultati degli esami di laboratorio che suggeriscono la presenza di un'infezione da febbre catarrale sono conseguenza della circolazione del virus nell'azienda in cui è tenuto l'animale, e non il risultato dell'introduzione di animali vaccinati o sieropositivi dalle zone soggette a restrizioni;

Strategie di controllo BTV

- 1. Vaccinazione di massa animali immunizzati in un ambiente in cui può essere presente il virus
- 2. Sorveglianza sierologica sugli animali autoctoni (sistema sentinelle/macello)
- 3. Controllo delle movimentazioni verso zone indenni

Considerata 1266

- (15) ...zone di protezione e sorveglianza ... tale delimitazione dovrebbe essere effettuata dagli Stati membri. Tuttavia, per motivi di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero notificare senza indugio alla Commissione le proprie zone di protezione e sorveglianza e gli eventuali cambiamenti apportati. In particolare, uno Stato membro che non intenda mantenere un'area geografica epidemiologicamente rilevante in una zona soggetta a restrizioni dovrebbe fornire in anticipo alla Commissione le informazioni pertinenti per dimostrare l'assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in detta area



Direttiva 2000/75/CE e D. Lgs. 225/2003

- Misure di lotta e eradicazione della BT
- In caso di focolaio :
 - zona di protezione (100 km) comprendente la zona infetta (20 km)
 - zona di sorveglianza (50 km)
- Nella zona infetta e di protezione: restrizione della movimentazione, controlli, visite cliniche, vaccinazione.

Reg. 1266/2007/CE

- Regole per la movimentazione nelle zone di restrizione (Zona di 150 km raggio)
- Deroghe per la movimentazione verso zone indenni
- Allegato III: condizioni per le deroghe

Reg 1266/2007/CE

- Art. 6: in caso di focolaio la zona di restrizione può essere revocata solo **dopo due anni**, nei quali sia stata **dimostrata l'assenza** di circolazione virale.
 - Piano di sorveglianza
 - Piano di vaccinazione

Reg. 1266/2007/CE

- Art. 7: movimentazioni all'interno della zona di restrizione
 - Visita clinica nel giorno dello spostamento
 - Deroghe per vitelli scolostrati
 - Deroghe per macelli

Reg 1266/2007/CE

- Art. 8 condizioni per l' esenzione al divieto d'uscita dalla zona di restrizione
 - Animali da vita: conformità all'**allegato III**
 - Macellazione immediata in macello autorizzato con prenotifica 48 ore prima.

Reg 1266/2007/CE

- Allegato III
 - Protezione degli animali dagli attacchi dei vettori in stalle di quarantena
 - Animali controllati prima della movimentazione
 - Animali vaccinati per tutti i sierotipi presenti nel luogo d'origine
 - Animali immunizzati: sieropositivi ad un test effettuato:
 - - tra i 60 e i 360 giorni dalla data della movimentazione
 - - almeno 30 giorni prima della movimentazione e negativi a controllo virologico nei 7 giorni prima della movimentazione
 - Seme, sperma ed embrioni: Reg. 298/2008/CE

Reg 1266 considerata

- (16) Le esenzioni dal divieto di uscita dalla zona soggetta a restrizioni applicabile ai movimenti degli animali ricettivi e del loro sperma, ovuli ed embrioni dovrebbe essere autorizzate in base a un'analisi del rischio, della destinazione degli animali e del rispetto di determinati requisiti sanitari che garantiscono la sicurezza degli animali. A certe condizioni, i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata dovrebbero essere esentati dal divieto di uscita. Tenuto conto del basso livello di rischio per i movimenti di animali destinati alla macellazione immediata ... incanalando il trasporto degli animali da un'azienda situata in una zona soggetta a restrizioni verso macelli designati in base a una valutazione del rischio

Reg 1266 considerata

-) I movimenti di animali all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale non presentano un rischio aggiuntivo per la salute degli animali e dovrebbero pertanto essere autorizzati, a determinate condizioni, dall'autorità competente.
- (18) ..., i movimenti di animali immunizzati in seguito a vaccinazione o per motivi naturali possono essere considerati sicuri, indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo d'origine o dall'attività dei vettori nel luogo di destinazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni cui devono corrispondere gli animali immunizzati prima di essere spostati da una zona soggetta a restrizioni. ▼ **B 2007R1266 — IT — 05.06.2012 — 011.001 — 5 (1)** *The EFSA Journal (2007) 479, pagg. 1-29.*

Nota ministero salute n. 980 5/02/2008

o 1 febbraio 2008, prot. 823

- Macelli «designati» possono ricevere animali anche da zone di restrizione
- Macellazione entro 24 ore
- Sorveglianza nei 4 km attorno al macello con aziende sentinella
- Esistenza di flussi consolidati per avere l'autorizzazione

Zona stagionalmente libera

- ???